



**Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri  
"E. Fermi"**

Via Firenze, 51 – 56025 Pontedera (PI) Tel. 0587/213400 - Fax 0587/52742  
C.F. 81002250504

Sito Web: <http://www.itcgfermi.it>

E-Mail: [mail@itcgfermi.it](mailto:mail@itcgfermi.it)

## **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

**Approvato dal Consiglio di Istituto in data 6 novembre 2012**

### **PREMESSA**

#### **Art. 1 - Norme di riferimento**

Il presente regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, emanato con il D.P.R. 24/06/1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21/11/2007, n.235, della nota ministeriale del 31 luglio 2008 (Prot n. 3602/P0), del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8/03/1999, n. 275 e del D.P.R. 10/10/1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

#### **Art. 2 - Redazione**

Il presente regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire il buon funzionamento della comunità scolastica.

#### **Art. 3 - Modifica**

E' costituita annualmente una Commissione Regolamenti, nominata dal Consiglio d'Istituto e composta dal Dirigente scolastico, da un docente, da un rappresentante del personale ATA, da un genitore e da uno studente, con il compito di proporre modifiche ai regolamenti da sottoporre al Consiglio d'Istituto.

## **TITOLO I** **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 4 - Valori**

L'Istituto tecnico “E.Fermi” è una Comunità scolastica orientata allo studente, al dialogo tra le varie componenti ed ispirata ai principi di democrazia, solidarietà, pluralismo, legalità e laicità.

Tutte le componenti della scuola sono chiamate ad essere partecipi dei processi formativi che li riguardano e condividono, nella specificità di ruoli e competenze, un percorso orientato alla costruzione di una coscienza civica, rispettosa dei propri e altrui diritti e doveri.

#### **Art. 5 - Formazione**

L'Istituto garantisce a ciascuno studente una formazione culturale e professionale qualificata, supportata da un'azione educativa coerente basata sul rispetto e sulla valorizzazione degli orientamenti personali e dell'identità culturale di ciascuno.

Essa è finalizzata a:

- a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani;
- b) lo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio;
- c) l'esercizio della responsabilità personale e sociale.

## **Art. 6 - Partecipazione**

Nella specificità delle proprie funzioni, tutti i soggetti che partecipano alla vita dell'Istituto (studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico, genitori, dirigente scolastico) contribuiscono a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle competenze degli studenti, la maturazione dei comportamenti e dei valori, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.

## **Art. 7 - Informazione**

Tutte le componenti scolastiche hanno il diritto di conoscere normative e procedure dell'Istituto. In particolare devono essere messi nelle condizioni di conoscere il Piano dell'offerta formativa, il Regolamento d'Istituto e il Patto di Corresponsabilità scuola - famiglia, impegnandosi a condividerne i valori fondanti e le norme in essi contenute.

## **Art. 8 – Libertà di espressione**

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto ad esprimere una valutazione in merito all'efficacia della realizzazione del Piano dell'Offerta formativa secondo le modalità che saranno individuate.

## **Art. 9 - Comportamenti**

Tutti coloro che operano all'interno dell'Istituto sono tenuti ad avere nei confronti delle altre persone lo stesso rispetto anche formale che richiedono per se stessi.

Ognuno ha il dovere di un comportamento leale, corretto, rispettoso della personalità di ciascuno e dei rispettivi ruoli e funzioni, scrupoloso nell'utilizzo degli ambienti e delle strutture dell'Istituto. La correttezza dei comportamenti è affidata principalmente al senso di responsabilità e all'autocontrollo di ognuno e alla responsabile reciproca vigilanza da parte di tutte le componenti.

## **Art. 10 - Responsabilità**

La responsabilità è personale. Costituiscono comportamenti scorretti le infrazioni ai doveri di rispetto nei confronti degli altri, di rispetto dell'integrità delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto, di rispetto delle norme di sicurezza, di frequenza regolare e impegno scolastico.

Vengono considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone. Vengono altresì considerati gravi i comportamenti che promuovano o operino discriminazioni relative a convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale.

La segnalazione di comportamenti contrari al regolamento d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e deve essere presentata alla dirigenza.

## **Art. 11 - Patto educativo di corresponsabilità**

Al fine di definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie, il Consiglio di Istituto predispone e delibera il Patto Educativo di Corresponsabilità (ex art.3, D.P.R. 235/2007).

Il Patto viene modificato dal Consiglio di Istituto su proposta della Commissione Regolamento di cui all'art.3.

Il Patto viene presentato all'inizio di ogni anno scolastico a genitori e studenti delle classi prime, insieme agli altri documenti fondamentali (Regolamento, Pof) e ne viene richiesta la sottoscrizione.

Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia dello studente o a lui stesso, se maggiorenne. Il testo del Patto Educativo di Corresponsabilità viene inoltre allegato al presente regolamento e permanentemente pubblicato all'Albo e sul sito web della scuola.

La mancata sottoscrizione del patto comporta l'esclusione degli studenti da alcuni momenti formativi che richiedono un rispetto stringente delle indicazioni comportamentali in esso contenute, come i viaggi e le visite di istruzione.

## **TITOLO II**

### **DIRITTI E RESPONSABILITA'**

#### **Capo I – STUDENTI**

##### **Art. 12 - Diritto all'istruzione**

Il diritto all'istruzione è garantito a ciascuno studente attraverso percorsi anche individualizzati ed opportunità offerte dalla programmazione curricolare, dalle progettazioni, dalle sperimentazioni, tesi a promuovere il successo formativo, a sviluppare senso di responsabilità, capacità di scelta e di autonomia.

La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo, di svantaggio, di difficoltà, nonché alla valorizzazione delle eccellenze.

##### **Art. 13 - Trasparenza**

Ciascuno studente ha diritto a conoscere il proprio percorso formativo: a tal fine ogni docente, a inizio anno scolastico, presenta e illustra alla classe la propria programmazione disciplinare e le attività formative previste.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare gli esiti sia delle prove orali che delle verifiche scritte.

##### **Art. 14 - Diritto all'informazione**

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle norme che regolano la vita della scuola, sulle decisioni dei vari organi competenti e sulle scelte relative all'organizzazione, sulla programmazione didattica, sui criteri ed eventuali griglie di valutazione, sulla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in modo particolare su tutto ciò che può avere conseguenza diretta sulla loro carriera scolastica.

Tali informazioni possono essere comunicate attraverso l'affissione alla bacheca degli studenti, tramite apposite circolari, comunicazione verbale da parte dei docenti e del Dirigente scolastico, nonché attraverso il sito web della scuola.

##### **Art. 15 - Libertà di manifestazione del pensiero.**

Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali, secondo le modalità previste dal regolamento del Comitato studentesco, dal presente Regolamento e dalle normative vigenti.

##### **Art. 16 - Diritto di riunione e di associazione**

Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni.

Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni e previa autorizzazione da parte del Dirigente scolastico.

##### **Art. 17 - Riservatezza**

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della L.675/96.

Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dalla predetta L.675/96; il trattamento dei

suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da allora in poi, solo se non sussiste espresso divieto dello stesso. Resta fermo il diritto di accesso agli atti della P.A., da parte delle famiglie, ove ricorrano le condizioni di cui alla Legge 241/90.

#### **Art. 18 - Studenti stranieri**

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono, in particolar modo gli studenti stranieri.

La scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola organizza iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio e all'integrazione fra le diverse culture. Ove necessario, il Consiglio di classe predisponde un piano di studi personalizzato, che preveda un adattamento dei piani di studio disciplinari, sia a livello di contenuti che di metodologie, e un adattamento della valutazione.

#### **Art. 19 - Studenti con diverse abilità**

La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti con diverse abilità e si impegna per l'abbattimento di tutte le barriere che possono limitare o impedire la partecipazione a tutte le attività promosse dall'Istituto, in conformità alla L.104/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 20 - Studenti con DSA**

La scuola garantisce agli alunni con DSA un percorso educativo adeguato, attraverso un protocollo di accoglienza che prevede strategie didattiche adeguate alla diagnosi individuale, l'uso di strumenti compensativi e dispensativi, un piano didattico personalizzato e una valutazione che tenga conto dei progressi e degli sforzi compiuti. Il Consiglio di classe assicura contatti con la famiglia ed eventualmente con gli specialisti, in modo da concordare il percorso più adeguato alle competenze e alle potenzialità dell'alunno.

#### **Art. 21 - Collaborazione degli studenti**

Gli studenti sono tenuti:

- a seguire con responsabilità le lezioni, a partecipare alle attività proposte e ad eseguire con puntualità i lavori assegnati;
- a evidenziare agli insegnanti le proprie difficoltà per trovare strategie atte a superarle, a mantenere un atteggiamento partecipativo e collaborativo, ad essere disponibili a migliorarsi;
- ad avere un comportamento responsabile e dimostrare autonomamente la propria maturità personale, anche nei momenti in cui non è possibile garantire la vigilanza da parte del personale;
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dagli appositi regolamenti.

### **Capo II - DOCENTI**

#### **Art. 22 - Attività dei docenti**

L'attività di ogni docente è informata al principio di libertà di insegnamento e si sviluppa in un contesto formativo orientato alla progettualità, basato sulla collegialità e sulla cooperazione tra insegnanti.

Nello svolgimento delle loro funzioni i docenti hanno diritto ad un atteggiamento collaborativo da parte degli studenti e delle famiglie. Partecipano ad iniziative tese a migliorare le proprie competenze e, nella loro attività, sono supportati dalla struttura organizzativa dell'Istituto per ottimizzare le proposte didattiche.

#### **Art. 23 - Piani di lavoro**

Ad inizio anno scolastico ogni docente, nell'ambito del dipartimento disciplinare/di asse/di indirizzo in cui è inserito, contribuisce ad elaborare la programmazione disciplinare d'Istituto, che costituisce riferimento vincolante per il proprio "Piano di lavoro disciplinare".

Contribuisce altresì alla stesura del "Piano di lavoro della Classe" che viene approvato dal Consiglio di Classe e che diventa riferimento per l'attività del docente nel corso dell'anno scolastico.

#### **Art. 24 - Interazione con le famiglie**

I docenti informano le famiglie delle situazioni problematiche dei figli garantendo la possibilità di colloqui secondo le modalità e l'orario stabilito dall'Istituto.

Quando un docente sa preventivamente di essere assente o di essere impegnato in altre attività didattiche nel giorno in cui ha il ricevimento, ne dà tempestiva comunicazione alle proprie classi e lo annota sul registro di classe.

#### **Art. 25 - Sorveglianza degli studenti da parte dei docenti - intervalli e cambi ora**

Al fine di garantire adeguata sorveglianza all'interno delle aule durante i cambi dell'ora e gli intervalli i docenti sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- presenza in aula 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione
- permanenza in aula in attesa dell'arrivo del docente nell'ora successiva, se non si è impegnati in successive ore di lezione
- presenza al di fuori dell'aula prima dell'inizio dell'ora di lezione, se non impegnati in precedenti ore di lezione
- permanenza in aula a conclusione delle lezioni fino all'uscita dall'aula di tutti gli alunni.

Durante l'intervallo i docenti effettuano una sorveglianza diffusa secondo i turni di vigilanza diffusi dall'Ufficio di Presidenza (che coprono tanto gli spazi interni che quelli esterni).

In caso di ritardo dovuto a motivi di forza maggiore, il docente deve avvisare tempestivamente la scuola, che provvederà a predisporre la sorveglianza degli alunni.

Il docente che, per urgenti motivi o ragioni di servizio, dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto a chiamare un collaboratore scolastico per la vigilanza; diversamente è direttamente responsabile di ciò che può accadere in sua assenza.

#### **Art. 26 – Controllo giustificazioni**

Ogni docente della prima ora di lezione giustifica le assenze e i ritardi degli alunni, controllando che non ci siano contraffazioni.

#### **Art. 27 - Presenza del docente alle Assemblee di Classe.**

Ciascun docente in servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe può assistere all'assemblea al fine di constatare il rispetto dei valori della stessa, nonché di garantirne l'ordinato svolgimento.

Su richiesta motivata degli alunni il docente può essere invitato ad uscire momentaneamente dall'aula. In questo caso svolge servizio di vigilanza permanendo nelle immediate vicinanze dell'aula ed è autorizzato ad intervenire in caso di non ordinato svolgimento delle assemblee.

Può inoltre verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

#### **Art. 28 - Registri di classe e personali**

Ogni docente compila con cura, precisione, grafia comprensibile il registro di classe, che è un atto pubblico che documenta "gli aspetti amministrativi della vita di ciascuna classe" (O.M. n.236/1993, art.5, c.1): provvede alla sua custodia all'interno della classe, evitando che possa essere danneggiato. Il docente della prima ora ritira il registro di classe dalla cassaforte posta in sala docenti. Il docente in servizio all'ultima ora di lezione della mattina trasferisce il registro in sala docenti e lo deposita in cassaforte.

In caso di uscita anticipata della classe, il docente provvede personalmente a depositare il registro in cassaforte o lo affida al collaboratore scolastico sul piano o in portineria.

Anche il registro personale è un atto pubblico e ogni docente provvede a compilarlo con cura, precisione, grafia comprensibile, aggiornandolo quotidianamente. Al termine dell'orario di servizio, il registro viene depositato nel cassetto personale del docente. Non è consentito portare il registro fuori della scuola.

#### **Art. 29 - Vademecum**

L'Istituto raccoglie in un Vademecum le principali regole e gli adempimenti richiesti al personale della scuola. Questo strumento è finalizzato ad una rapida informazione sugli aspetti organizzativi, sulla visione e sulle scelte didattiche della scuola da parte del personale che fa ingresso nella scuola per la prima volta, che così può facilmente integrare la propria azione in quella dell'Istituto. Esso viene diffuso a tutto il personale.

### **Capo III - FAMIGLIE**

#### **Art. 30 - Diritto al coinvolgimento**

Le famiglie hanno diritto ad essere coinvolte nel processo formativo dei propri figli e a partecipare alla vita scolastica anche tramite gli organi di rappresentanza. Esse devono essere messe nelle condizioni di conoscere l'evoluzione della situazione di profitto e di comportamento dei propri figli.

#### **Art. 31 - Condivisione POF, Regolamento d'Istituto e Patto di Corresponsabilità**

All'atto dell'iscrizione le famiglie prendono visione del Piano dell'offerta formativa, del Regolamento dell'Istituto e del Patto di corresponsabilità e si impegnano a condividerne i valori fondanti. Si impegnano altresì a sostenere e accompagnare i figli nelle loro scelte e a sviluppare il senso di partecipazione e la serietà dell'impegno.

#### **Art. 32 - Impegni**

Le famiglie sono tenute a collaborare con i docenti, instaurando un dialogo costruttivo con essi e a seguire con attenzione l'andamento didattico dei propri figli.

Le famiglie si impegnano a osservare le disposizioni relative alle giustificazioni di assenze e ritardi di cui al presente Regolamento e ad informare tempestivamente gli insegnanti (coordinatore di classe) su problemi personali dei propri figli (salute, motivazione, frequenza) che possano incidere sul rendimento scolastico.

### **Capo IV - PERSONALE ATA**

#### **Art. 33 - Ruolo del personale ATA**

Il personale Ata con il proprio lavoro e con il proprio comportamento collabora al buon funzionamento della scuola e concorre a determinare un adeguato clima positivo ed accogliente all'interno dell'Istituto.

Il personale non docente ha diritto ad un atteggiamento di collaborazione da parte di tutte le altre componenti della scuola.

#### **Art. 34 - Impegni**

Nella specificità del proprio incarico e settore di servizio, il personale ATA è tenuto a collaborare al corretto funzionamento dell'organizzazione didattica e formativa ed al rispetto delle disposizioni previste dal mansionario redatto a cura della Direzione dei Servizi Generali Amministrativi.

#### **Art. 35 - Vademecum**

Si rimanda all'art.29.

## **TITOLO III** **ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA**

#### **Art. 36 - Libretto personale**

Gli studenti devono avere sempre con sé il libretto personale. Tutti (anche se maggiorenni) sono tenuti a registrare, negli appositi spazi, le comunicazioni scuola-famiglia.

In caso di smarrimento del libretto, gli studenti devono tempestivamente richiederne uno nuovo alla Segreteria alunni, corrispondendo la somma stabilita annualmente dal Consiglio d'Istituto. I genitori (nel caso di allievi minorenni) provvedono al ritiro del nuovo libretto su cui la segreteria appone la dicitura "Secondo libretto".

Il libretto personale deve essere opportunamente compilato in ogni sua parte; in particolare deve contenere la firma di uno o di entrambi i genitori, apposta ad inizio di ogni anno scolastico direttamente a scuola, e il timbro della scuola.

Gli studenti, al raggiungimento della maggiore età, possono apporre la propria firma e, dopo la presa d'atto dell'Istituto effettuata tramite l'apposizione del timbro, firmare autonomamente gli atti.

Oltre che registrate all'interno del libretto personale, devono sempre essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Alunni dell'Istituto tutte le variazioni riguardanti il domicilio dello studente, nonché la reperibilità anche telefonica dei genitori/tutore.

#### **Art. 37 - Ingresso a scuola e inizio lezioni**

Gli studenti possono accedere al cortile della scuola dopo l'apertura del cancello ( a partire dalle ore 7.30), sotto la vigilanza diffusa del collaboratore scolastico addetto alla portineria esterna. Il comportamento negli spazi esterni deve essere improntato a controllo e disciplina, come da disposizioni comunicate a inizio anno scolastico dalla dirigenza.

E' consentito l'ingresso nell'atrio della scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni, sotto la sorveglianza diffusa dei collaboratori scolastici, mentre l'ingresso in aula è consentito solo cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto al suono della campanella.

#### **Art. 38 - Brevi uscite dalla classe**

Durante le lezioni gli studenti possono lasciare l'aula con il permesso dell'insegnante responsabile solo in caso di effettiva necessità, uno alla volta e per il tempo strettamente necessario. Di norma non possono uscire alla prima ora e all'ora successiva alla ricreazione.

#### **Art. 39 - Cambio dell'ora**

Gli alunni non devono uscire dall'aula al cambio dell'ora, se non in caso di effettiva necessità e uno alla volta.

#### **Art. 40 - Transito negli spazi comuni**

Durante l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, durante i trasferimenti dalle aule ai laboratori e viceversa, sia all'interno dell'edificio che tra un edificio e l'altro, sia in caso di lezioni fuori sede, gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto, senza schiamazzi e senza disturbare lo svolgimento delle attività didattiche nelle aule.

#### **Art. 41 - Ascensore e uscite di emergenza**

L'uso dell'ascensore è consentito unicamente al personale docente, non docente ed agli studenti portatori di handicap o infortunati.

Non è consentito uscire dalle uscite di emergenza.

#### **Art. 42 - Accesso al bar interno**

Non è consentito l'accesso al bar durante la prima ora di lezione, salvo per gli studenti che entrano successivamente.

Non è consentita la sosta al bar durante le attività didattiche e l'eventuale acquisto delle merende deve avvenire in tempi rapidi.

#### **Art.43 – Intervallo**

Durante l'intervallo i ragazzi possono uscire dall'aula, recarsi al bar e stazionare in cortile, sotto la sorveglianza diffusa dei collaboratori scolastici e dei docenti (secondo turni di vigilanza stabiliti e comunicati). Il loro comportamento deve essere improntato a correttezza, in modo da non recare pregiudizio alle persone e alle cose.

#### **Art. 44 - Spazi esterni**

L'utilizzo degli spazi comuni esterni da parte degli studenti nel corso delle attività didattiche avviene sotto la sorveglianza dei docenti interessati.

Al di fuori delle attività didattiche, non essendo possibile organizzare una vigilanza che copra tutti gli spazi, gli studenti dovranno autonomamente dimostrare la loro maturità personale. Non è consentito svolgere giochi o attività che comportino un qualsiasi rischio per l'incolumità fisica.

E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni, compresi i mozziconi di sigaretta, che devono essere depositati nei portacenere.

#### **Art. 45 - Uscita dalla scuola.**

Alla fine delle lezioni, dopo il suono della campanella, gli studenti si avviano in modo composto verso l'uscita e per nessun motivo possono trattenerci in aula senza autorizzazione. I collaboratori scolastici in servizio operano il controllo.

I docenti hanno cura di assicurare l'ordinato deflusso degli allievi.

In nessun caso è consentito che la classe esca dall'aula/laboratorio/palestra prima del suono della campanella.

#### **Art. 46 - Orario di apertura della scuola**

L'Istituto mette a disposizione per le finalità previste nella direttiva ministeriale n. 133/96 e relativo regolamento attuativo spazi, locali e attrezzature, secondo un uso diligente da parte degli utilizzatori e compatibilmente con le ragioni di servizio e di sicurezza.

Per usufruire delle strutture dell'Istituto in orario post scolastico ed in periodi di pausa dell'attività didattica ci si attiene alle disposizioni di cui agli articoli 48 e 49.

#### **Art. 47 - Attività scolastiche pomeridiane**

Nel caso di attività pomeridiane previste dalla scuola, l'accesso all'interno delle aule è consentito soltanto in presenza dell'insegnante. L'insegnante dovrà riempire in portineria l'apposito registro, indicando l'aula utilizzata, l'orario, la classe.

#### **Art. 48 - Attività di studio autonomo o in gruppo**

Nel caso in cui gli studenti intendano trattenerci di loro iniziativa a scuola in orario pomeridiano devono richiedere l'autorizzazione alla Dirigenza indicando i loro nomi, il motivo per cui intendono incontrarsi e il nominativo del responsabile dello svolgimento regolare dell'attività. Lo svolgimento delle suddette attività sia negli spazi comuni che nelle aule è subordinata alla presenza di personale che può garantire la sorveglianza, pur senza prevedere un'attività di assistenza o di vigilanza diretta in aula. A tal proposito si fa affidamento al senso di responsabilità degli studenti e al generale obbligo di rispetto di spazi e attrezzature.

#### **Art. 49 - Obbligo di frequenza**

Gli studenti sono tenuti alla regolare frequenza di lezioni ordinarie, di recupero o approfondimento, di esercitazioni, di verifica o altre attività promosse dalla scuola e ritenute obbligatorie.

Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi numerosi o metodici costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di condotta.

Il Dirigente scolastico segnala alle famiglie i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione, anche su richiesta del Coordinatore del Consiglio di classe.

#### **Art. 50 - Giustificazione delle assenze**

Lo studente che, per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni, ha l'obbligo di presentare giustificazione scritta prima di essere riammesso in classe.

Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante l'apposito libretto.

Se lo studente non ha compiuto diciotto anni, la giustificazione deve essere firmata da un genitore o da chi ne ha la rappresentanza legale. Possono firmare le giustificazioni soltanto i genitori o i rappresentanti che hanno apposto la propria firma sulla prima pagina del libretto personale.

Non è consentito giustificare due o più giorni di assenza non consecutivi con la medesima giustificazione e non potranno essere accettate giustificazioni recanti cancellature o abrasioni.

Per le assenze superiori a cinque giorni consecutivi (comprese le festività intermedie) occorre che la giustificazione sia accompagnata da certificato medico. In caso di assenze per motivi di famiglia superiori a cinque giorni consecutivi, la famiglia deve preavvertire per iscritto la scuola; in caso contrario, sarà dovere di quest'ultima, a tutela della salute pubblica, richiedere la presentazione di certificato medico. Qualora un/a alunno/a dovesse effettuare (per motivi di salute, famiglia o altro) ripetute assenze o ritardi in giorni non consecutivi, i genitori sono invitati a darne comunicazione preventiva al coordinatore di classe.

Anche le assenze collettive, qualunque ne sia la motivazione, devono essere giustificate e motivate sul libretto.



### **Art. 51 - Accettazione della richiesta di giustificazione**

La richiesta di giustificazione deve essere presentata all'insegnante della prima ora di lezione, che ne valuta l'accettabilità.

L'assenza viene giustificata, di norma, il giorno stesso del rientro a scuola. Nel caso in cui l'alunno non si presenti con la giustificazione, il docente della prima ora di lezione lo invia in Vicepresidenza, che provvede ad avvertire la famiglia, la quale è tenuta a presentarsi a scuola a giustificare entro il giorno successivo.

### **Art. 52 - Condizioni particolari**

Su segnalazione del coordinatore di classe, in caso di numerose assenze o ritardi, gli studenti devono giustificare direttamente in presidenza.

### **Art. 53 - Ritardo**

In caso di ingresso successivo all'orario di inizio delle lezioni, lo studente viene ammesso in aula dal docente, che annota il ritardo sul registro di classe.

Se si tratta di un ritardo occasionale, questo viene tollerato. Se il ritardo è ripetuto, l'alunno è tenuto a giustificare il ritardo sul libretto delle giustificazioni e a presentarlo entro la giornata successiva; diversamente il docente lo invia in Vicepresidenza, che provvede ad avvertire la famiglia, la quale è tenuta a presentarsi a scuola a giustificare entro il giorno successivo.

L'alunno che si presenta a scuola con un ritardo superiore a 10', è ammesso in classe solo se munito di giustificazione. Diversamente è ammesso all'ora successiva e deve presentarsi in Vicepresidenza.

Oltre l'inizio della seconda ora di lezione lo studente è ammesso in classe solo con autorizzazione della Dirigenza.

### **Art. 54 - Permessi permanenti**

Ove sussistano insuperabili problemi imputabili al servizio di mezzi di trasporto, il Dirigente scolastico potrà concedere l'autorizzazione permanente all'uscita anticipata o all'entrata posticipata per un massimo di dieci minuti, per uno o più giorni alla settimana, in relazione alle specifiche esigenze. Le richieste di concessione dei suddetti permessi, firmate da un genitore e corredate da adeguata documentazione (nel caso di ritardi dovuti ai mezzi di trasporto: fotocopia dell'orario settimanale del/i mezzo/i pubblico/i utilizzato/i dallo studente e da fotocopia dell'abbonamento al pullman) devono essere presentate al Dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico. Tale autorizzazione potrà essere altresì concessa quando lo richiedano comprovati gravi motivi di salute, familiari o personali, anche per un tempo superiore ai 10'. I permessi concessi sono riportati sul registro di classe. Gli allievi sono comunque tenuti a curare la preparazione sui contenuti trattati durante la loro assenza e ad aggiornarsi sui compiti assegnati dopo l'uscita anticipata.

### **Art. 55 - Uscita anticipata**

Le uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente scolastico o da un collaboratore o altro delegato solo in caso di documentata necessità giustificata dai genitori o dall'alunno stesso, se maggiorenne, sul libretto personale.

L'uscita dei minorenni avviene solo con la presenza di un genitore, di chi ne fa le veci o di un suo delegato (con delega scritta e copia del documento di identità del delegante), regolarmente identificati o, in casi del tutto eccezionali, a seguito di comunicazione telefonica (assunta a fonogramma).

In caso di uscita anticipata dovuta a stato di malattia dell'alunno, è indispensabile la presenza di un genitore (o altri di cui sopra).

Nell'ultimo mese di lezione non sono concessi permessi di uscita anticipata se non per gravi e certificati motivi.

### **Art. 56 - Tetto massimo entrate/uscite non regolari**

Non sono consentiti più di dieci permessi complessivi di entrata/uscita "irregolare", superati i quali è necessario che lo studente venga accompagnato dal genitore, che giustifica la richiesta. Eccezionalmente sono previste deroghe, autorizzate dal Dirigente scolastico e comunicate al Coordinatore di classe, su richiesta motivata e documentata da parte della famiglia.

#### **Art. 57 - Entrate posticipate e uscite anticipate della classe**

In caso di assenze di docenti, la scuola può prevedere l'entrata posticipata e l'uscita anticipata dandone preventiva comunicazione alla famiglia (almeno il giorno prima). Il docente in orario al momento in cui viene data comunicazione ha cura che venga trascritta sul diario e annota sul registro di classe l'avvenuta comunicazione. Non sono consentite uscite anticipate in caso di assenze improvvise dei docenti, comunicate il giorno stesso.

#### **Art. 58 - Comportamenti nelle aule**

Gli studenti sono tenuti a lasciare le aule pulite ed ordinate, deponendo rifiuti e cartacce negli appositi contenitori. I docenti, in particolare quelli in servizio all'ultima ora, si incaricano di controllare che ciò avvenga. Nel caso in cui un'aula venga lasciata in condizioni di sporcizia, l'incaricato della pulizia provvederà ad avvertire immediatamente la Dirigenza; in questo caso saranno gli studenti della classe ad incaricarsi della pulizia durante l'intervallo della mattina successiva.

#### **Art. 59 - Rispetto degli ambienti**

E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico, i macchinari e le strumentazioni tecnologiche e gli spazi verdi esterni, che sono beni dell'intera comunità scolastica. E' pertanto dovere di ciascuno osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.

#### **Art. 60 - Raccolta differenziata**

Viene attuata la raccolta differenziata dei rifiuti in base alle disposizioni dell'autorità competente e con le modalità organizzative stabilite dall'Istituto.

#### **Art. 61 - Uso delle strutture e dei laboratori**

Si rimanda all'apposito regolamento dei laboratori (Allegato).

#### **Art.62 - Effetti personali**

Gli alunni sono tenuti alla custodia dei propri beni. L'istituto non è responsabile di eventuali sottrazioni o danneggiamenti.

I collaboratori scolastici addetti ai piani sono tenuti a controllare quando le aule sono lasciate temporaneamente dagli studenti (per attività nei laboratori, in palestra, ecc.).

#### **Art. 63 - Risarcimento danni**

Di eventuali danneggiamenti a strutture, attrezzature sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati.

Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che hanno utilizzato i materiali e la struttura danneggiati, secondo i seguenti principi:

- a) la classe, come gruppo sociale, si assume l'onere di risarcimento dei danni relativi agli spazi da essa occupati nella sua attività didattica;
- b) nel caso che il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi) sono le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa;
- c) se i danni riguardano spazi collettivi (atri, scale e cortili) il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica.

L'ufficio di dirigenza si incarica di effettuare la stima dei danni e di comunicare per iscritto alle famiglie degli studenti interessati la richiesta di risarcimento per la somma spettante.

#### **Art. 64 - Abbigliamento e linguaggio**

Negli spazi interni ed esterni tutti coloro che sono presenti in Istituto sono tenuti ad avere un abbigliamento e ad utilizzare un linguaggio adeguati all'ambiente scolastico.

#### **Art. 65 - Telefoni mobili e altre apparecchiature**

Nel corso delle lezioni, all'interno di aule e laboratori è vietato da parte degli studenti e del personale scolastico l'utilizzo dei telefoni mobili e di altri strumenti atti all'invio e ricezione di messaggi scritti ed orali, a meno che esso non avvenga all'interno di un percorso didattico.

In caso di utilizzo di tali strumenti da parte di uno studente, l'insegnante provvede al ritiro dell'apparecchiatura e la consegna in presidenza, che la restituisce al termine dell'orario della mattina.

#### **Art. 66 - Indisposizioni o infortuni**

In caso di indisposizione o di infortunio gli alunni verranno assistiti dal personale addetto al "primo soccorso", che valuterà l'opportunità o meno di rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso, a meno che i genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, non diano indicazioni diverse. In caso di indisposizione lieve verranno comunque avvertiti telefonicamente i genitori o, in caso di irreperibilità di questi, i parenti più prossimi.

In caso di trasferimento al pronto soccorso, il personale della scuola (un collaboratore scolastico o in subordine un docente, secondo quanto indicato sul momento dall'ufficio di Dirigenza) accompagna lo studente e rimane in ospedale finché non sarà sostituito dalla famiglia.

I casi di infortunio – in particolare quelli legati alle attività fisiche e sportive – verificatosi nei locali dell'Istituto, in altri spazi in cui si tengano attività curricolari o durante attività extracurricolari, uscite didattiche, escursioni, viaggi di istruzione e altre iniziative analoghe, devono essere segnalati immediatamente all'ufficio di Dirigenza perché si possa aprire la relativa pratica assicurativa e deve essere presentata il giorno stesso una relazione sulla dinamica dell'evento, corredata da eventuali dichiarazioni di testimoni.

#### **Art. 67 - Esonero dalle lezioni di Educazione motoria e uso corretto della palestra.**

Il Dirigente scolastico concede esoneri, temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche di Educazione fisica incompatibili con lo stato di salute dell'alunno/a, su richiesta della famiglia e a seguito di controlli medici certificati sullo stato fisico dell'alunno/a stesso/a.

L'eventuale esonero non dispensa dalla frequenza alle lezioni di Educazione motoria, obbligatoria per legge, in quanto l'alunno/a esonerato/a dalle esercitazioni pratiche è tuttavia tenuto/a a partecipare alle lezioni limitatamente agli aspetti compatibili con il suo stato di salute (ad es. assistenza, organizzazione attività, arbitraggio e simili), a studiare gli argomenti di teoria previsti dalla programmazione annuale del docente.

Per quanto attiene al corretto uso della palestra si rinvia allo specifico Regolamento.

#### **Art. 68 - Insegnamento della religione cattolica/Attività alternative.**

Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica possono allontanarsi dall'Istituto solo se tale opzione è stata espressa al momento dell'iscrizione. Coloro che non si avvalgono di detto insegnamento e hanno scelto di rimanere all'interno dell'Istituto devono recarsi nel locale indicato da apposita circolare all'inizio dell'anno scolastico; la permanenza in altri spazi dell'Istituto non è consentita

#### **Art. 69 - Parcheggio**

Si rimanda all'apposito Regolamento.

### **TITOLO IV**

#### **PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA DELLA SCUOLA**

#### **Art. 70 - Assemblee**

Le assemblee d'istituto e di classe rappresentano un'occasione di crescita democratica oltre che culturale: pertanto gli alunni sono invitati a una consapevole, ordinata e attiva partecipazione.

E' consentito lo svolgimento di una assemblea d'istituto, anche articolata per classi o corsi paralleli o con i soli rappresentanti di classe e di istituto, una volta al mese, nel limite delle ore di lezione della giornata e una assemblea di classe al mese, della durata massima di due ore ciascuna, che, in casi eccezionali, possono essere richieste cumulativamente. L'assemblea di classe non può svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico, né, di norma, alla prima o all'ultima ora di lezione.

La data, l'ora di svolgimento dell'assemblea e gli argomenti da trattare sono comunicati dai rappresentanti di classe al Dirigente scolastico con una richiesta scritta che, di norma, deve essere presentata

almeno tre giorni prima. Tale richiesta deve contenere il visto dell' insegnante nella cui ora è previsto lo svolgimento dell'assemblea.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Gli studenti possono invitare, durante le assemblee d'Istituto, docenti e/o persone qualificate esterne alla scuola, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto o del Dirigente scolastico (delegato dal C.d.I.), così come potranno promuovere iniziative da concordarsi, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, finalizzate a rendere concreto il loro diritto alla partecipazione attiva.

Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono disciplinate da quanto previsto dal D.Lgs 279/94 e dalla CM 3-4-1996 e dal DPR 156/99 e successive modificazioni.

Dell'Assemblea va redatto apposito verbale il giorno stesso di svolgimento della seduta.

#### **Art.72 - Consultazione degli studenti**

Nel quadro del Piano dell'Offerta Formativa, gli studenti possono proporre tramite i loro rappresentanti di istituto attività aggiuntive in sintonia con i loro interessi e possono esprimere pareri sulle attività proposte dall'Istituto. Tali indicazioni vengono comunicate agli organi competenti e da essi prese in considerazione.

#### **Art.73 – Partecipazione alle commissioni di lavoro**

L'Istituto si impegna a garantire la partecipazione democratica attraverso una rappresentanza degli studenti nelle commissioni di lavoro presenti nella scuola, sugli argomenti che li riguardano.

#### **Art.74 - Comitato studentesco**

Il Comitato studentesco è formato dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe (come previsto dall'Art.13 del T.U. n° 297 del 1994).

Il Comitato elegge un presidente e un segretario e ne stabilisce le funzioni.

Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto.

Il Comitato è convocato dal suo presidente e si riunisce fuori dall'orario delle lezioni in locali indicati dal Dirigente scolastico. La convocazione del Comitato è comunicata al Dirigente scolastico almeno tre giorni prima della sua effettuazione.

#### **Art. 75 - Affissioni**

E' possibile affiggere comunicazioni negli spazi dedicati alle singole componenti scolastiche indicando il nome del responsabile. Le comunicazioni anonime verranno rimosse.

Al di fuori degli spazi appositamente assegnati e per comunicazioni relative ad attività con risvolto economico, le affissioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Dirigenza.

Non possono essere affisse comunicazioni riconducibili a propaganda elettorale (ad esclusione delle elezioni degli organi scolastici).

#### **Art. 76 - Viaggi d'istruzione**

La programmazione dei viaggi d'istruzione è disciplinata da apposito Regolamento.

## **TITOLO V**

### **NORME DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI**

#### **Art. 77 - Violazione delle norme comportamentali**

Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, nonché dei doveri elencati nell'art.3 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07 e integrato dal Dipartimento per l'Istruzione con Nota n. 3602/2008), comportano l'applicazione delle sanzioni riportate nelle Tabelle A-B-C-D del presente regolamento.

I provvedimenti hanno principalmente una finalità educativa, tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causata dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente.

La responsabilità disciplinare è personale, anche se derivasse da comportamenti collettivi.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dei diritti della personalità.

#### **Art. 78 - Tipologie sanzioni disciplinari**

Le sanzioni previste dal regolamento sono di tre tipi:

- A) avvertimento scritto: consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente tramite annotazione sul registro di classe da parte del docente;
- B) ammonizione scritta: consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente tramite comunicazione formale allo studente e alla famiglia da parte del Dirigente scolastico;
- C) sospensione dalle lezioni: allontanamento dalla comunità scolastica. .

Le sanzioni sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente e, in base al principio della gradualità della sanzione, della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Allo studente può essere offerta la possibilità, da parte dell'organo che commina le sanzioni, di convertirle in attività di natura sociale o culturale, in favore della comunità scolastica. Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi, o pulizie.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro della comunità scolastica.

#### **Art. 79 - Avvertimento**

Le mancanze previste nella tabella A sono sanzionate dal docente che le rileva con l'avvertimento scritto. Il provvedimento viene riportato sul Registro di classe e, a partire dalla seconda infrazione, vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.

Dopo il terzo avvertimento, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto può essere sanzionato con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

#### **Art. 80 - Ammonizione**

Le mancanze previste nella tabella B vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico, che comunica alla famiglia le infrazioni riscontrate. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Il provvedimento viene inserito nel fascicolo personale dello studente.

#### **Art. 81 - Sospensione non superiore a quindici giorni**

La sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni si applica in caso di gravi oppure reiterate mancanze disciplinari (tabella C).

L'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe. Ad inizio anno il Consiglio di Classe può delegare la Dirigenza all'attribuzione di provvedimenti di sospensione fino a tre giorni. (vedi art. 84 – procedimento di sospensione abbreviato)

#### **Art. 82 - Procedimento di sospensione ordinario**

Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione da parte del Dirigente scolastico del Consiglio di classe integrato dai rappresentanti dei genitori e dai delegati degli studenti. Tale convocazione viene notificata allo studente interessato (e ai genitori), che si presenta ad esporre le proprie ragioni senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.

Nell'ambito della discussione il Consiglio di Classe deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. In seguito all'esame della situazione il Consiglio di classe può deliberare di attribuire un'ammonizione, in luogo della sospensione.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

#### **Art. 83 - Procedimento di sospensione abbreviato**

E' possibile adottare il procedimento di sospensione abbreviato qualora il Consiglio di classe abbia preventivamente delegato la Dirigenza ad irrogare direttamente provvedimenti di sospensione fino a tre giorni.

In tal caso il Dirigente Scolastico, in accordo con il coordinatore della classe, convoca i soggetti che hanno rilevato il comportamento scorretto e lo studente interessato che si presenta ad esporre le proprie ragioni.

Verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità dello studente il Dirigente, in accordo con il coordinatore di classe, irroga il provvedimento di sospensione o, in alternativa, attribuisce una ammonizione.

Qualora il dirigente dovesse rilevare elementi che possono comportare una sospensione oltre i termini espressi nella delega del Consiglio di Classe (fino a 3 giorni), dovrà convocare Il Consiglio di Classe ed il procedimento proseguirà secondo il rito ordinario di cui all'art. 83.

#### **Art. 84 - Sospensione superiore a quindici giorni**

La sospensione per un periodo superiore a quindici giorni (tabella D) è adottata dal Consiglio d'Istituto se ricorrono due condizioni entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni (previsto dall' 4 comma 7 dello Statuto degli studenti e delle studentesse). In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L' iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

#### **Art. 85 - Salvaguardia dell'orario minimo di frequenza**

Con riferimento alle sanzioni di cui agli articoli 82 e 85, occorre evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Pertanto deve essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

#### **Art. 86 - Procedimento per la sospensione superiore a quindici giorni**

Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente scolastico, del Consiglio d'Istituto. Tale convocazione va notificata allo studente interessato (e ai genitori), che si presenta ad esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.

Nell'ambito della discussione il Consiglio d'Istituto deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

#### **Art. 87 - Impugnazioni**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, previsto dall'art.43 del presente regolamento.

Il ricorso deve essere presentato per iscritto ed opportunamente motivato al docente che presiede l'Organo di garanzia, tramite il Dirigente scolastico.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

In mancanza di impugnazione o di non decisione da parte dell'Organo di garanzia, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

#### **Art. 88 - Ricorso all'organo di garanzia.**

Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione da parte dello studente, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello. L'organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nel caso in cui lo studente ricorrente faccia parte dell'organo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.

#### **Art: 89 - Casistica provvedimenti disciplinari**

Nelle tabelle A, B, C, D, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, vengono riportate possibili ipotesi di infrazioni disciplinari non gravi e gravi. L'elenco riportato nelle tabelle è di carattere esemplificativo e non esaustivo.

<b>TABELLA A</b>			
<b>INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI</b>			
<b>Sanzione: AVVERTIMENTO</b>			
<b>AMBITI</b>	<b>COMPORTEMENTI</b>	<b>CHI ACCERTA E STABILISCE LA SANZIONE</b>	<b>APPELLO</b>
<b>FREQUENZA E IMPEGNO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ritardi alle lezioni</li> <li>2. Ritardi al rientro in classe dopo gli intervalli e al cambio d'ora</li> <li>3. Mancata esecuzione delle specifiche attività assegnate</li> <li>4. Mancanza del materiale richiesto per lo svolgimento delle attività scolastiche</li> </ol>	<p>Il docente che rileva il comportamento scorretto. Il provvedimento viene riportato sul Registro di classe e, a partire dalla seconda infrazione, vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente.</p>	Organo di garanzia
<b>RISPETTO DEGLI ALTRI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disturbo delle lezioni</li> <li>2. Schiamazzi nello spostamento all'interno dell'edificio</li> <li>3. Termini volgari e/o offensivi</li> <li>4. Mancanza di rispetto del materiale altrui</li> <li>5. Utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi durante le lezioni</li> <li>6. Abbigliamento non adeguato al contesto scolastico</li> </ol>	<p>Dopo il terzo avvertimento, lo studente che reitera le infrazioni può essere sanzionato con i provvedimenti di grado superiore.</p> <p>In caso di utilizzo del telefono cellulare o altro dispositivo il docente ne effettua il ritiro e lo</p>	

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	7. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati	consegna in Presidenza	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	8. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 9. Scritte sui banchi		

<b>TABELLA B</b> INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI <b>Sanzione: AMMONIZIONE</b>			
AMBITI	COMPORAMENTI	CHI ACCERTA E STABILISCE LA SANZIONE	APPELLO
FREQUENZA E IMPEGNO	1. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di avvertimento 2. Elevato numero di assenze 3. Assenze, ritardi e uscite anticipate ingiustificati 4. Assenze "strategiche" 5. Falsificazione di firme 6. Astensione arbitraria collettiva dalle lezioni	Il Dirigente scolastico, in accordo con il coordinatore della classe: 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione dell'ammonizione 3. può offrire la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa	Organo di garanzia
RISPETTO DEGLI ALTRI	7. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di avvertimento 8. Azioni continue di disturbo tali da rendere difficile lo svolgimento dell'attività didattica. 9. Atteggiamenti di aggressività nei confronti di compagni 10. Comportamenti irrispettosi nei confronti del personale della scuola 11. Danneggiamento materiali dei compagni		
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	12. Violazioni dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	13. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (di modesta entità)		



<b>TABELLA C</b> INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI <b>Sanzione: SOSPENSIONE FINO A 15 GG.</b>			
AMBITI	COMPORAMENTI	CHI ACCERTA E STABILISCE LA SANZIONE	APPELLO
FREQUENZA E IMPEGNO	1. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di ammonizione 2. Allontanamento dalla scuola senza autorizzazione	Il Dirigente scolastico in accordo con il coordinatore della classe (per massimo 3 giorni e se delegato dal Consiglio di Classe)	Organo di garanzia
RISPETTO DEGLI ALTRI	3. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di ammonizione 4. Atti offensivi e lesivi della dignità altrui 5. Ricorso alla violenza 6. Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone 7. Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe 8. Furti 9. Violazione delle norme della privacy 10. Danno di immagine della scuola	oppure Il Consiglio di classe (fino a 15 giorni)	
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	11. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	12. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di ammonizione 13. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (di rilevante entità)		

<b>TABELLA D</b> INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI <b>Sanzione: SOSPENSIONE SUPERIORE A 15 GG.</b>			
	COMPORAMENTI	CHI ACCERTA E STABILISCE LA SANZIONE	APPELLO
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di sospensione fino a gg.15 2. Atti di grave violenza verbale, psicologica e fisica verso gli altri 3. Gravi e reiterate minacce	Il Consiglio di Istituto: 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione	Organo di garanzia

	4. Molestie sessuali 5. Atti di bullismo 6. Comportamenti che presentino estremi di reato (violenza privata, percosse, ecc.) 7. Atti gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 8. Spaccio di droghe	della sospensione 3. può offrire la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa	
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	9. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di sospensione fino a gg.15 10. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati, tale da comportare serio pericolo anche per gli altri		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	11. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di sospensione fino a gg.15 12. Danneggiamenti volontari di ingente valore di strutture e/o attrezzature		

## **TITOLO V**

### **ORGANO DI GARANZIA**

#### **Art. 90 - Composizione**

L'organo di garanzia è formato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da tre docenti eletti dal Collegio Docenti, da due studenti designati dall'Assemblea degli studenti, dal Presidente del Consiglio d'Istituto o da un genitore da lui delegato. Per la componente studenti, possono far parte dell'organo di garanzia esclusivamente gli studenti iscritti alle classi di triennio.

Per ciascuna delle componenti viene nominato un membro supplente. Nel caso in cui ad irrogare la sanzione sia il Dirigente Scolastico o un docente della commissione, se ne prevede la sostituzione.

Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa. Nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio.